Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 2 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. **1256**.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena . . . . Pag. 618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966.

Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, loro ripartizione in gruppi e caratteristiche di ciascuna varietà. Pag. 618

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ostiglia (Mantova) . . . . Pag. 622

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Domusnovas (Cagliari) . . . . Pag. 622

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Alliste (Lecce). Pag. 623

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto (Lecce) . . . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Mirandola a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura . . . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1966.

Prezzo di vendita, per il primo trimestre dell'anno 1967, delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, fabbricate in materia plastica . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Volta Mantovana (Mantova) Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967 . . . . . . Pag. 626

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.B. - Società Autoferrovie in Bergamo, con sede in Bergamo . . . Pag. 627

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 627

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 627

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627
Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627
Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 627

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 628
Esito di ricorsi . . . . Pag. 628

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 628

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati: Nomina della Commissione giudicatrice del pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di un'autorimessa interrata sottostante l'edificio. Pag. 629

Corte dei conti: Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario . . . . Pag. 629

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Roma. Pag. 631

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione . . . Pag. 631

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria Pag. 632

Ufficio medico provinciale di Teramo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Teramo. Pag. 632

Ufficio medico provinciale di L'Aquila: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila Pag. 632

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 2 FEBBRAIO 1967:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana ».

(9130-9546)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. **1256**.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 2 dicembre 1965;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 agosto 1966, con il quale la Sezione è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, è modificato come segue: « L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potrà eccedere il limite di cui allo art. 1, secondo comma, della legge 29 luglio 1949, numero 474 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966.

Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, loro ripartizione in gruppi e caratteristiche di ciascuna varietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 mar-

zo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1965-66, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1967
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 61

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario*:
Balilla	Balilla
Balilla a grana grossa o Balilla G.G.	Balilla a grana grossa o Balilla G.G.
Americano 1600	Americano 1600
Pierrot	Pierrot
Raffaello	Raffaello
Monticelli	Monticelli
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino*:
Ardizzone Stirpe 136	Ardizzone o Stirpe 136
Maratelli	Maratelli
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano
Roncarolo	Roncarolo
Rosa Marchetti	Rosa Marchetti
Gruppo fino:	*Gruppo fino*:
Gigante Vercelli	Gigante Vercelli
R. Bersani o R.B. R.B. 265 o Ribe	R. Bersani o R.B. o R.B. 265
Razza 77 o R. 77 Rizzotto Rizzotto 76/6 Rizzotto 264 o Roma	Razza 77 o Rizzotto
Vialone	Vialone
Italpatna	Italpatna
S. Domenico	S. Domenico
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino*:
Arborio	Arborio
Carnaroli	Carnaroli

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario*:
Yabani	Yabani
Sabini	Sabini
Cody	Cody
Colusa 1600	Colusa 1600
Caloro	Caloro
Chacarero	Chacarero
Yamani	Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino*:
Arkrose	Arkrose
Bluerose	Bluerose
Magnolia	Magnolia
Nato	Nato
Zenith	Zenith
Gulfrose	Gulfrose
501	501
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Gruppo fino:	*Gruppo fino*:
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Toro	Toro
Nira	Nira
Century Patna	Century Patna
Belle Patna	Belle Patna
Rexoro	Rexoro
Patna Grain	Patna Grain
Siam Patna	Siam Patna
Vary Lava	Vary Lava
Perola	Perola
Agulha	Agulha

RISO ITALIANO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Balilla:

Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa o Balilla G.G.:

Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Americano 1600:

Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Pierrot:

Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione schiacciata.

Raffaello:

Comune - corto - tondo - piccolo - perla centrale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Monticelli:

Comune - semilungo - semiaffusolato - medio - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

I risi del gruppo comune o originario debbono ritenersi omogenei alla cottura.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Ardizzone:

Semifino - semilungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Stirpe 136:

Semifino - semilungo - semiaffusolato - medio - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Roncarolo:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti:

Semifino - semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

I risi appartenenti alle varietà Maratelli e Roncarolo debbono ritenersi omogenei alla cottura.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Gigante Vercelli:

Fino - lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

R. Bersani o R.B.:

Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

R.B. 265 *o Ribe*:

Fino - lungo - affusolato - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Razza 77 *o R.* 77:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rizzotto:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 76/6:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 264 *o Roma*:

Fino - lungo semiaffusolato - grosso - perla centrale-laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Fino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Italpatna:

Fino - lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

S. Domenico:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio:

Superfino - molto lungo - semitondo - molto grosso - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Superfino - molto lungo - semiaffusolato - molto grosso - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Yabani:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corto - tondo - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corto - tondo - piccolo - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corto - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani:

Corto - tondo - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - striscia oblunga - sezione elittica.

Bluerose:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato:

Semilungo - semiaffusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501:

Semilungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Blue Bonnet:

Semilungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda. Peso riferito a 1.000 granelle, fino a gr. 16. Lunghezza della granella fino a mm. 6,4.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Blue Bonnet:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda. Peso, riferito a 1.000 granelle, superiore a gr. 16. Lunghezza della granella superiore a mm. 6,4.

Toro:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Siam Patna:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Vary Lava:

Molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Perola:

Lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune e originario

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grane gessate	3,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	0,80 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Gruppo semifino, fino e superfino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5%
Grane gessate	3,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	0,80 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Limitatamente alla varietà Vialone nano la tolleranza di impurità varietali è elevato al 10%, solo nel caso che sia presente almeno nella misura del 5% di riso di varietà Vialone.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) presenza di sostanze minerali e (o) organiche incommestibili fino allo 0,1 per mille;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili fino all'uno per mille.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino al quattro per mille.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di granelle striate rosse superiore al 10% debbono essere venduti come «Risi Ostigliati» senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo.

La dichiarazione di riso Ostigliato deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. — La percentuale massima di granelle spuntate non deve superare il 10%.

3. — Nei risi sottotipo è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo comune o originario.

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

DEFINIZIONI DEI DIFETTI

a) *Grane striate rosse*: sono grane striate rosse quelle granelle che presentano, secondo diversa intensità e tonalità, alcune striature longitudinali di colore rosso dovute a residui di pericarpo.

b) *Disformità naturali*: nelle disformità naturali si individuano quelle malformazioni di origine ereditaria o non rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

c) *Impurità varietali*: per impurità varietali è da intendersi la presenza di granelle appartenenti ad altra varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

d) *Riso spuntato*: per riso spuntato si intende quella granella da cui sia stato asportato il dente.

e) *Rottura*: per rottura si intende quel riso cui è stata asportata una parte della granella di volume superiore al dente.

f) *Gessato*: sono gessate quelle granelle che si presentano opache e farinose; oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

g) *Vaiolato*: sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolari. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere, leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

h) *Ambrato*: è ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

i) *Macchiato*: è macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno, ecc.). Si calcolano come macchia anche le striature nere profonde. Se la macchia ha una intensità di colorazione (nera, rosa, bruno-rossiccia) tale da spiccare sul fondo del riso in modo molto vivace, ed una ampiezza che investa la metà ed oltre della superficie della granella, deve essere calcolata alla stregua del giallo.

l) *Giallo*: è gialla la granella che ha modificato sostanzialmente anche solo in una parte della superficie, il suo colore normale, assumendo varie sfumature di colorazione da quella giallo-limone a quella giallo-arancio.

Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(952)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ostiglia (Mantova).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 12 giugno 1966 il Consiglio comunale di Ostiglia — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato frazionato in vari schieramenti minoritari, onde si è riprodotta quella stessa situazione che aveva portato allo scioglimento della precedente rappresentanza elettiva.

Infatti, l'impossibilità di trovare il necessario accordo per la formazione di una stabile maggioranza ha impedito l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Dopo che le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 10 e 18 ottobre 1966 si erano concluse con esito negativo per mancanza del numero legale di presenti, il prefetto — allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — ha disposto due ulteriori sedute di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'espressa avvertenza che, in caso di persistente omissione del relativo adempimento, si sarebbero resi inevitabili i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure le anzidette sedute, fissate per il 29 ottobre e il 5 novembre 1966, hanno avuto esito positivo, essendo andate deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della assoluta incapacità di funzionamento del predetto Consiglio, ne ha proposto lo scioglimento, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi delle richiamate disposizioni.

Attesa la persistente inadempienza del Consiglio comunale di Ostiglia — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ostiglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Alfio Licandro, funzionario di prefettura.

Roma, addì 14 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Ostiglia (Mantova) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 dicembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ostiglia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfio Licandro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(954)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Domusnovas (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno all'Amministrazione comunale di Domusnovas, sorta dalle elezioni del 22 novembre 1964, si determinavano, nel marzo dello scorso anno, profonde divergenze che provocavano, da un lato, le dimissioni di cinque assessori su sei e, dall'altro, la paralisi funzionale dell'Amministrazione stessa, alle cui carenze doveva sopperire il competente Assessorato regionale, mediante vari interventi sostitutivi, tra i quali, in particolare, l'invio di un commissario per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1966.

Attesa la mancanza di iniziativa della Giunta, dimissionaria nella quasi totalità dei suoi membri, in ordine alla convocazione del Consiglio, il prefetto di Cagliari, nell'intento di favorire la sollecita ricostituzione di efficienti organi, disponeva d'ufficio due successive sedute del Consiglio stesso per l'elezione di cinque nuovi assessori.

Peraltro, ambedue le sedute, fissate per il 29 agosto e il 5 settembre 1966, risultavano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto — con decreto del 6 ottobre u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri — indiceva due nuove sedute di quell'Organo, in prima e seconda convocazione, per l'elezione dei predetti assessori, nonchè per la declaratoria di decadenza e la surrogazione di un consigliere che nel frattempo era stato cancellato dalle liste elettorali. Nel decreto stesso il civico Consesso veniva esplicitamente richiamato, agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, all'osservanza dell'obbligo relativo alla nomina degli assessori.

Anche tali riunioni, però, risultavano infruttuose, talchè il prefetto, attesa l'evidente incapacità del predetto Consiglio comunale a dar vita ad una Giunta efficiente e ritenuto che la crisi dell'Amministrazione non presenti, allo stato, alcuna possibilità di positiva soluzione, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, del quale ha disposto intanto la sospensione, a norma degli articoli 323 del testounico 1915 e 105 del regio decreto-legge del 1923 sopracitati.

Considerata la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Domusnovas — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1966.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede alla scioglimento del Consiglio comunale di Domusnovas ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Mario Pasci, funzionario di prefettura.

Roma, addì 14 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Domusnovas (Cagliari) si è dimostrato incapace di ricostituire una efficiente Giunta municipale dopo le dimissioni rassegnate da cinque assessori, negligendo così — nonostante la formale diffida del prefetto — un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 dicembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Domusnovas è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Pasci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(957)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Alliste (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il 25 novembre 1965 ebbero luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alliste, a seguito dello scioglimento della precedente Amministrazione elettiva disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio stesso anno.

Inizialmente si realizzarono le opportune intese per la costituzione degli Organi, ma ben presto si manifestarono in seno alla coalizione di maggioranza profondi contrasti che finirono col provocare le dimissioni del sindaco e della Giunta.

Dopo di che ogni tentativo di rieleggere le cariche suddette riusciva infruttuoso.

Infatti, le sedute all'uopo indette per i giorni 8 e 14 ottobre 1966 non avevano esito in quanto nella prima nessun consigliere otteneva il «quorum» dei voti richiesto per la elezione a sindaco, mentre nella seduta di seconda convocazione veniva a mancare, prima che si procedesse alle votazioni, il numero legale di presenti.

Benchè fosse evidente, per l'intransigenza degli opposti schieramenti, l'impossibilità di dar vita ad una maggioranza capace di esprimere gli Organi d'amministrazione, il prefetto riteneva opportuno di porre il civico consesso ancora una volta e inequivocabilmente di fronte alle sue responsabilità, disponendone due ulteriori convocazioni per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida, fatta notificare a tutti i consiglieri, che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 5 e il 9 novembre 1966, andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi delle citate disposizioni.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Alliste — malgrado la formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Alliste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Roffredo Monizza, funzionario di prefettura.

Roma, addì 14 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili dissidi interni, il Consiglio comunale di Alliste (Lecce) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico Ente, omettendo di provvedere, nonostante la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento della ricostituzione degli Organi d'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 dicembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alliste è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roffredo Monizza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(956)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito di contrasti insorti nel seno dell'Amministrazione comunale di Corigliano d'Otranto la Giunta municipale veniva a perdere l'originaria maggioranza che ne aveva consentito la elezione.

La crisi interna incideva negativamente su tutta l'attività amministrativa, che ne risultava praticamente paralizzata, impedendo anche l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1966.

Di fatto, dopo un prolungato indugio, questo veniva sottoposto all'esame del Consiglio comunale nella seduta del 6 settembre 1966, in cui, peraltro, otteneva soltanto 10 voti favorevoli ed altrettanti contrari.

Considerata l'inammissibilità di un ulteriore ritardo nell'adozione di un provvedimento di carattere obbligatorio ed essenziale ai fini del normale funzionamento del civico ente, il prefetto, con ordinanza del 15 ottobre, disponeva d'ufficio due sedute del Consiglio in prima e seconda convocazione, per l'esame e l'approvazione del bilancio, facendo notificare, nel contempo, a tutti i consiglieri l'espressa diffida a provvedere al riguardo a scanso delle misure di rigore previste dagli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Nonostante la diffida, la seduta di prima convocazione del 29 ottobre u. s. risultava infruttuosa, in quanto il bilancio veniva respinto con 10 voti contrari e 9 favorevoli.

Attesa la manifesta incapacità di quella Civica amministrazione di risolvere la crisi interna che ne paralizza l'attività e considerato il grave pregiudizio dei pubblici interessi che deriva dalla persistente carenza, da parte dell'Amministrazione stessa, in ordine ad un preciso adempimento di legge, il prefetto ha proposto lo scioglimento del Consiglio comunale, del quale ha disposto intanto la sospensione, a norma delle richiamate disposizioni.

Da quanto precede risulta evidente che il Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto ha reiteratamente violato, ad onta della formale diffida del prefetto, un tassativo ed essenziale obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo negativo sul funzionamento dell'Amministrazione.

In tale situazione gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano del tutto inadeguati, per l'impossibilità di operare in modo risolutivo sulle cause del disfunzionamento.

Non resta, quindi, che far ricorso, secondo la proposta del prefetto, all'estrema misura dello scioglimento, di cui, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi di legge.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 dicembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Renato Cupri, funzionario di prefettura.

Roma, addì 14 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, ad onta della formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto (Lecce) non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 1966, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 dicembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Cupri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(955)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Mirandola a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 8 maggio 1964, del comune di Mirandola;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Modena approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 35.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota favorevole n. 177220 del Ministero del tesoro - Direzione generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegnere comunale, il comune di Mirandola è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Mirandola un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.842.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 35.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 30 giugno di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Mirandola, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1966
Registro n. 37 *Grazia e giustizia, foglio n.* 326

(831)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1966.

Prezzo di vendita, per il primo trimestre dell'anno 1967, delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, fabbricate in materia plastica.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto 18 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1966, bilancio Trasporti, registro n. 103, foglio n. 105, con il quale si stabiliva di mantenere per l'anno 1966 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e dei rimorchi, nella misura già fissata per l'anno 1965 con il decreto 31 dicembre 1964;

Attesa l'impossibilità di modificare il prezzo di vendita delle targhe predette per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1967 in considerazione del fatto che in tale periodo saranno vendute targhe costituenti la scorta trimestrale relativa alla fornitura per l'anno 1966;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi è mantenuto per il primo trimestre dell'anno 1967 nella misura già fissata con il decreto 31 dicembre 1964 a decorrere dal 1° aprile 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1967
Registro n. 107 *bil. Trasp.* (*Ispett. gen. M.C.T.C.*), *foglio n.* 366

(963)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Volta Mantovana (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Volta Mantovana (Mantova);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Volta Mantovana;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Volta Mantovana;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la presenza di castelli medioevali attorno ai quali si sviluppano borghi antichi e moderni che spiccano in mezzo ad una verzura particolarmente intensa, forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico-tradizionale ricco di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si godono le bellezze di quadri panoramici particolari;

Decreta:

La zona costituita da parte del territorio del comune di Volta Mantovana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: nord-est e sud con il confine comunale; ovest con la strada

provinciale Goito-Volta Mantovana e con la strada Volta Mantovana-Foreste-S. Giacomo e con il confine comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Volta Mantovana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta del 27 febbraio 1965

Alle ore 10 del giorno 27 febbraio 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Vincolo ai Colli Storici nel comprensorio dei comuni di Ponti S/M., Solferino, Cavriana e Volta Mantovana

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra ai membri il motivo per il quale le zone citate nell'ordine del giorno sono state proposte per il vincolo.

Le aree panoramiche dei Colli Storici che si propongono per la tutela interessano i comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana.

Queste località sono tutte legate al corso della storia medioevale e contemporanea, ma in particolare modo la storia risorgimentale italiana che nelle località anzidette ha visto scrivere pagine di gloria dei volontari italiani e delle truppe Piemontesi e Francesi.

Ma, a parte il documento storico che rappresenta questa zona e nota per particolari valori panoramici e paesistici.

Posta sul confine tra Verona, Mantova e Brescia, i suoi colli sono caratteristici per la presenza di castelli medioevali attorno ai quali si sviluppano i borghi antichi e moderni che spiccano in mezzo ad una verzura particolarmente intensa.

Castelli, pievi, monumenti importantissimi, sponde fluviali, non ancora manomesse da arginature e opere d'uomo, compongono il paesaggio di particolare interesse e di una atmosfera che merita tutela.

Interviene nella discussione il prof. Gazzola, soprintendente ai monumento di Verona, che chiarisce ai presenti che il vincolo paesistico non significa compressione edilizia di ordine burocratico all'aventuale sviluppo dei Comuni interessati, ma una preziosa collaborazione con gli stessi al fine di regolamentare lo sviluppo edilizio secondo concetti moderni che alla tutela paesistica uniscono serie considerazioni per la tutela economica dei centri stessi, tanto più laddove, come nei Comuni di cui si tratta, non esistono piani regolatori che rechino ordine e indirizzino lo sviluppo edilizio in conformità alle esigenze di equità e di programmazione.

La Commissione, dopo aver sentito le esaurienti argomentazioni del presidente e del prof. Gazzola, decide il vincolo delle zone dei Colli Storici, nei comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quarto e quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, perchè nota essenziale di un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e quei punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze. Di tutta l'area entro il confine comunale, secondo l'allegata planimetria, parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12, il presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: ing. G. VOLPI GHIRARDINI
Il vice presidente: prof. P. GAZZOLA
Il rappresentante Ass. industriali: avv. E. FARIO
Il rappresentante Ass. prof. e artisti: prof. A. SEGURI
Il rappresentante dell'E.P.T.: avv. A. BELLINI
Il segretario: dott. M. GABRIELI

(866)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.B. - Società Autoferrovie in Bergamo, con sede in Bergamo.

Con decreto 11 gennaio 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.B. Società Autoferrovie Bergamo, con sede in Bergamo.

(777)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1967, la provincia di Siena, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 350,000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(935)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Otricoli (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.997.388, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(916)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Sassano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.520.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(917)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Canda (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.450.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(918)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Rocca di Cave (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.570.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(919)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Ponzano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.691.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(920)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Solignano (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.905.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(921)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Molazzana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.102.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(922)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.536.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(923)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Dovadola (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.538.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(924)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Signa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.536.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(925)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Calenzano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.686.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 1° febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,22	625,22	625,17	625,15	625,25	625,19	625,17	625,25	625,18
$ Can.	579,68	579,85	579,50	579,70	579,50	579,50	579,50	579,70	579,50	579,25
Fr. Sv.	144,16	144,22	144,22	144,22	144,23	144,16	144,21	144,22	144,16	144,21
Kr. D.	90,44	90,44	90,45	90,4350	90,40	90,44	90,44	90,4350	90,43	90,435
Kr. N.	87,42	87,42	87,45	87,43	87,40	87,43	87,44	87,43	87,43	87,425
Kr. Sv.	121,06	121,03	121 —	121,015	121 —	121,06	121,0350	121,015	121,06	121,02
Fol.	173,15	173,20	173,16	173,16	173,15	173,17	173,18	173,16	173,17	173,16
Fr. B.	12,54	12,575	12,58	12,5760	12,565	12,54	12,5775	12,5760	12,54	12,56
Franco francese	126,29	126,25	126,23	126,235	126,33	126,27	126,425	126,235	126,27	126,235
Lst.	1746,88	1747,40	1747,75	1747,45	1747,40	1747,25	1747,5250	1747,45	1747,25	1747,40
Dm. occ.	157,30	157,28	157,32	157,295	157,25	157,31	157,28	157,295	157,31	157,27
Scell. Austr.	24,16	24,165	24,1675	24,17	24,10	24,16	24,1675	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,78	21,78	21,795	21,795	21,75	21,78	21,7850	21,795	21,78	21,78
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4340	10,43	10,43	10,4315	10,4340	10,43	10,43

Media dei titoli del 1° febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	100.35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,825

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,18
1 Dollaro canadese	579,60
1 Franco svizzero	144,215
1 Corona danese	90,437
1 Corona norvegese	87,435
1 Corona svedese	121,025
1 Fiorino olandese	173,17

1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	126,239
1 Lira sterlina	1747,487
1 Marco germanico	157,287
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,79
1 Peseta Sp.	10,433

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1966, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 32, il ricorso straordinario prodotto dalla signora Eugenia Maria Canale viene rigettato per inammissibilità, in quanto avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 22374 del 2 maggio 1964, non è stato tempestivamente proposto il ricorso allo stesso Ministro per il tesoro, previsto dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(779)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1966, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 164, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Imeriani Mario in data 17 marzo 1965 avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 12003 del 25 marzo 1963, nel senso che devono essere indicati i motivi della denegazione dell'indennizzo, sia in relazione ai documenti tempestivamente esibiti dal ricorrente, sia in relazione ai danni che il ricorrente stesso denunciò di avere subito per l'abbandono di masserizie conseguente ad evacuazione forzata da Tripoli avvenuta il 20 gennaio 1943, e per il bombardamento del porto di Tripoli in data 14 gennaio 1943, in dipendenza del quale sarebbe avvenuta la perdita di vestiario ivi depositato.

(780)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Persolja Alfonso;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Persolja Alfonso, nato a San Martino di Quisca, addì 29 aprile 1919, residente a Gorizia, viale XX Settembre n. 59, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Persolja » in « Persoglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Masini Marcella in Persolja, nata a Gorizia il 13 luglio 1924.

Gorizia, addì 7 gennaio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(619)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Nomina della Commissione giudicatrice del pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di un'autorimessa interrata sottostante l'edificio.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 9 maggio 1966, n. 1746, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli Albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio;

Visti i decreti presidenziali 13 luglio 1966, n. 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1966 e 23 novembre 1966, n. 2097, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1966, con cui è stata disposta proroga rispettivamente alle ore 12 del 15 dicembre 1966 e alle ore 12 del 31 gennaio 1967 del termine di presentazione degli elaborati di cui all'articolo 9 del bando di concorso;

Viste le designazioni di cui all'art. 10 del decreto presidenziale 9 maggio 1966, n. 1746;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così composta:

Presidente:

on. dott. Brunetto Bucciarelli Ducci, presidente della Camera.

Membri:

on. avv. prof. Paolo Rossi, vice presidente della Camera;
on. dott. Alessandro Pertini, vice presidente della Camera;
on. Alessandro Buttè, deputato questore;
on. Davide Lajolo, deputato questore;
on. dott. Aldo Bozzi, deputato questore;
on. dott. Luigi Passoni, deputato segretario;
on. dott. Raffaele Delfino, deputato segretario;
dott. Francesco Cosentino, segretario generale della Camera;
dott. Giulio Anzilotti, capo del Servizio di amministrazione e provveditorato della Camera;
dott. Silvio Furlani, bibliotecario della Camera;
dott. Amedeo Martinelli, capo del Servizio del segretariato generale della Camera;
avv. Antonino Terranova, sostituto avvocato generale dello Stato, consulente legale della Camera;
dott. ing. Ennio Chiatante, consulente tecnico della Camera;
dott. arch. Franco Borsi, consulente tecnico della Camera;
dott. ing. Bruno Fux, consulente tecnico della Camera;
dott. Rinaldo Santini, assessore all'urbanistica del Comune di Roma;
prof. dott. Bruno Molajoli, direttore generale delle Antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione;
prof. dott. arch. Guglielmo De Angelis d'Ossat, presidente della 3ª Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
dott. ing. Antonio Franco, presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
prof. dott. ing. Cesare Valle, presidente della 6ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
dott. Michele Martuscelli, direttore generale dell'Urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;
dott. Oreste Roselli, direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;
dott. Vito Sanzo, provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio;
dott. ing. Piero Samperi, vice dirigente dell'Ufficio speciale piano regolatore del comune di Roma, designato dal sindaco di Roma;
dott. ing. Fabio Rosati, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, designato dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
prof. ing. Corrado Beguinot, su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
prof. arch. Giovanni Michelucci, su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
prof. arch. Giuseppe Campos Venuti, su proposta dell'Istituto nazionale di urbanistica;
prof. dott. arch. Bruno Zevi; dott. ing. Pier Luigi Nervi; prof. arch. Giuseppe Gori; prof. Mario Salmi, prescelti dal Presidente della Camera dei deputati tra critici d'arte ed esperti di architettura e di urbanistica;
prof. ing. Gino Parolini, prescelto dal presidente della Camera dei deputati quale esperto in scienze e tecnologia delle costruzioni.

Art. 2.

La segreteria della Commissione è curata dal dott. Emo Sparisci, consigliere della Camera dei deputati presso il Servizio di amministrazione e provveditorato.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(1081)

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, rivolta al presidente della Corte stessa e corredata dei documenti indicati al settimo comma del presente articolo.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio o il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa ammistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea, in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'Albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta, ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrato, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la Commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date e la sede delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, presso l'ufficio statale di appartenenza e, per gli avvocati, al recapito da essi indicato nella domanda.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 178

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 24 gennaio 1967

Il presidente: CARBONE

(1008)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota n. 25849 del 31 ottobre 1966 del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, con la quale informa che il dott. Siotto Elio, componente supplente della Commissione di esami presso detta Corte, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per gravi motivi di famiglia;

Letta altresì la nota 30 novembre 1966, n. 11169 del presidente della Corte di appello ridetta, con la quale si designa il dottor Macrì Giuseppe sostituto procuratore generale presso la stessa, in sostituzione del dott. Siotto Elio;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Macrì Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte stessa, in sostituzione del dott. Siotto Elio.

Roma, addì 12 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 269

(657)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario n. 28, del 2 gennaio 1967, al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1966, registro n. 12, foglio n. 75, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1964.

(751)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 5, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico della cattedra direttiva riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1965, registro n. 18, foglio n. 224, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerato che l'ispettore generale dott. Renato Onofri trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione dell'ispettore generale dott. Renato Onofri è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe indicato nelle premesse, il direttore di divisione dott. Corrado Saladini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1967
Registro n. 1, *foglio n.* 51

(656)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1966, n. 1582, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Panella dott. Francesco, vice prefetto;
Angelillo prof. Bruno, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
Magrassi prof. Flaviano, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Napoli;
Potenza dott. Gaetano, medico provinciale capo;
Del Trono dott. Luigi, ufficiale sanitario capo dell'Ufficio sanitario del comune di Teramo.

Segretario:
Vitale dott. Eligio, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei Comuni interessati.

Teramo, addì 10 gennaio 1967

(597) *Il medico provinciale*: DI MEGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1907 del 28 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1964;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:
Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Tobia prof. dott. Arturo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Pintaldi dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di L'Aquila;
Ficara prof. Pasquale, primario chirurgo dell'Ospedale civile di L'Aquila;
Natali prof. Gianfranco, primario medico dell'Ospedale civile di L'Aquila;
De Santis dott. Domenico, medico condotto del comune di L'Aquila.

Segretario:
Gialloreti dott. Lucio, consigliere di 3ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli esami si svolgeranno presso l'Ospedale civile di L'Aquila.

L'Aquila, addì 23 gennaio 1967

Il medico provinciale: LANCETTA

(9828)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.